

Premesso che:

- Il Decreto Ministero della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 ha introdotto la disciplina per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma degli articoli 1 e 9 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, prevedendo diciotto settori di specializzazione;
- l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, l'Associazione Nazionale Forense e alcuni ordini territoriali hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio chiedendo l'annullamento di alcune parti del decreto ministeriale per intrinseca irragionevolezza e inadeguatezza della normativa rispetto allo scopo perseguito;
- l'Unione delle Camere Penali e l'Associazione dei Giuslavoristi si sono costituite in giudizio per dare seguito alle osservazioni critiche svolte dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto;
- il TAR Lazio ha bocciato con tre diverse pronunce (nn. 4424, 4426 e 4428 del 2016) il decreto ministeriale nelle parti in cui sono elencati i settori di specializzazione (art. 3) e in quella ove viene subordinato l'ottenimento del titolo di specialista per comprovata esperienza ad un colloquio da tenersi presso il Consiglio Nazionale Forense (art. 6, comma 4);
- con particolare riferimento all'art. 3 del regolamento, il TAR evidenzia che né dalla mera lettura dell'elenco, né dalla relazione illustrativa del Ministero è dato cogliere quale sia il principio logico che ha presieduto alla scelta delle diciotto materie dal momento che non corrisponde né ad un criterio codicistico, né ad un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell'ordinamento, né infine a un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari;
- con riferimento invece all'art. 6, comma 4, del regolamento, ne viene desunta l'irragionevolezza dalla genericità, non avendo la disposizione chiarito alcunché in ordine al contenuto del colloquio e alle modalità di svolgimento dello stesso;
- l'assenza di specificazioni e di definizioni puntuali nella normativa regolamentare è tale da conferire al Consiglio nazionale forense una latissima discrezionalità operativa che, oltre a essere foriera di confusione interpretativa e distorsioni applicative, (con ricadute anche in punto di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame.

Considerato che:

- in una nota congiunta l'Associazione dei Giuslavoristi Italiani (Agi), l'Unione delle Camere Penali (Ucpi), l'Unione delle Camere Civili (Uncc), l'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (Uncat), e l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (Aiaf) hanno affermato che le sentenze del TAR Lazio dimostrano il completo "fallimento" del tentativo di affossare il regolamento sulle specializzazioni, che esce confermato nel suo impianto generale;
- in precedenza l'autorità giurisdizionale amministrativa aveva già annullato un regolamento sulle specializzazioni che era stato emanato senza alcuna base legislativa nella seduta amministrativa del CNF del 24 settembre 2010;
- il Congresso Nazionale Straordinario dell'Aiga tenutosi ad Ancona il 12/13 maggio 2017 aveva tra l'altro ad oggetto il tema delle specializzazioni forensi.

Valutato altresì che:

- costituisce un primario interesse della giovane avvocatura l'adozione di un regolamento specializzazioni immune da vizi e che non rechi irragionevoli svantaggi per i professionisti con meno anni di esperienza;
- occorre che l'Associazione dei Giovani Avvocati affermi con maggior vigore la propria posizione circa le parti del regolamento che sono state oggetto di annullamento;
- il contemperamento dei poteri discrezionali del CNF pare condivisibile secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere allo schema di regolamento;
- occorre coordinare la delineazione dei settori di specializzazione con il regolamento Cassazionisti – come auspicato in sede Congressuale ad Ancona – oltretutto con l'articolazione delle competenze giurisdizionali nel nostro ordinamento;
- è necessario scongiurare il rischio che anche il regolamento specializzazioni finisca per costituire niente altro che un ostacolo per le giovani generazioni.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, i giovani avvocati dell'AIGA

Chiedono

Che il Congresso Ordinario approvi la presente mozione affinché l'Associazione Italiana Giovani Avvocati si impegni ad adottare ogni più opportuna iniziativa volta ad ottenere l'emendamento del regolamento specializzazioni al fine di delineare il corretto numero di settori e definire il più appropriato metodo di verifica dell'esperienza necessaria per ottenere la qualifica.